

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2018-830	del 18/10/2018
Oggetto	Servizio Idro-Meteo-Clima. Approvazione dell'Accordo di collaborazione con il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari dell'Alma Mater Studiorum Università di Bologna per la ricerca e lo studio della fenologia delle piante agrarie in condizioni di cambiamento climatico.	
Proposta	n. PDTD-2018-839	del 18/10/2018
Struttura adottante	Servizio Idro-Meteo-Clima	
Dirigente adottante	Paccagnella Tiziana	
Struttura proponente	Area Agrometeorologia Territorio E Clima	
Dirigente proponente	Dott. Botarelli Lucio	
Responsabile del procedimento	Botarelli Lucio	

Questo giorno 18 (diciotto) ottobre 2018 presso la sede di Viale Silvani, 6 in Bologna, il Direttore del Servizio Idro-Meteo-Clima, Dott.ssa Paccagnella Tiziana, ai sensi del Regolamento Arpae sul Decentramento amministrativo, approvato con D.D.G. n. 87 del 01/09/2017 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

Oggetto: Servizio Idro-Meteo-Clima. Approvazione dell'Accordo di collaborazione con il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari dell'Alma Mater Studiorum Università di Bologna per la ricerca e lo studio della fenologia delle piante agrarie in condizioni di cambiamento climatico.

VISTI:

- la L.R. 19 aprile 1995, n. 44 e s.m.i. che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;
- l'art.5 della legge citata L.R. 44/1995 che, al comma 2, prevede che "Per l'adempimento delle proprie funzioni, attività e compiti, ARPA può definire accordi o convenzioni con Aziende ed Enti pubblici, operanti nei settori suolo, acque, aria, ambiente";
- l'art. 15 della L. 7 agosto 1990, n. 241, ai sensi del quale le Pubbliche Amministrazioni possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- la L.R. 30 luglio 2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni" che, all'articolo 16 ridenomina questo ente "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna" (acronimo Arpae) estendendone le competenze;
- la Determinazione n.12289 del 30/07/2018 e la Determinazione n. 16128/2018 del 09/10/2018, con le quali la Regione Emilia-Romagna, ha previsto il trasferimento e la liquidazione ad Arpae delle risorse per espletamento delle attività ordinarie ex art.21 comma 1, lett B) L.R. n.44/1995, in attuazione della Deliberazione della Giunta Regionale n.975/2018;

RICHIAMATO:

- il Protocollo d'Intesa sottoscritto tra Alma Mater Studiorum Università di Bologna e Arpae Emilia-Romagna in data 13/01/2017, di durata triennale, finalizzato a valorizzare le attività di studio e ricerca che entrambi gli Enti svolgono;

PREMESSO:

- che il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari dell'Alma Mater Studiorum Università di Bologna (di seguito DISTAL) svolge attività di ricerca nel settore della fenologia e delle interazioni tra atmosfera-suolo-pianta;
- che Arpae Simc svolge attività nel campo della modellistica applicata allo sviluppo e alla

crescita delle colture e alle interazioni tra atmosfera-suolo-pianta, in particolare per quanto concerne gli aspetti dell'impatto del cambiamento climatico;

- che per la realizzazione di tale attività, i dati sperimentali e le rilevazioni agrofologiche, sono elementi essenziali necessari per la calibrazione e la validazione dei modelli;

CONSIDERATO:

- che il DISTAL dispone e gestisce una stazione agrofologica presso l'azienda sperimentale del DISTAL, a Cadriano di Granarolo dell'Emilia (BO), presso la quale sono rilevati da molti anni, le fasi fenologiche delle colture di interesse;

RITENUTO:

- opportuno stipulare un accordo di collaborazione con il DISTAL per la ricerca e lo studio della fenologia delle piante agrarie, attraverso anche la condivisione dei dati disponibili, rilevati secondo i protocolli condivisi;

CONSIDERATO:

- l'accordo di collaborazione decorre dalla data di sottoscrizione da parte di Arpae SIMC e terminerà il 31/12/2018.
- che il citato accordo, il cui schema si allega sub A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale, prevede che il DISTAL:
 - assicuri il proprio contributo scientifico nel settore della fenologia, delle interazioni tra atmosfera-suolo-pianta, e contribuisce all'individuazione di fonti di dati per la calibrazione e verifica dei modelli di adattamento delle colture agrarie al cambiamento climatico;
 - garantisca la fornitura e l'elaborazione dei dati agrofologici delle colture presenti presso la stazione agrofologica del DISTAL per la calibrazione e la verifica di modelli previsionali, per il periodo 01/01/2018-31/12/2018;
- che Arpae Simc si impegna a corrispondere al DISTAL, per le attività di cui all'allegato tecnico dell'accordo di collaborazione allegato sub B) alla presente determinazione, la somma di Euro 10.000,00 sulla base della nota di debito emessa dal DISTAL conformemente alle modalità previste dalla normativa, dietro presentazione di una relazione finale sulle attività e sui risultati ottenuti da presentarsi entro 15 giorni dalla scadenza dell'accordo;

SU PROPOSTA

- del dott. Lucio Botarelli dell'Area Agrometeorologia Territorio e Clima il quale, ai sensi

del regolamento sul decentramento amministrativo approvato con D.D.G. 87/2017, ha espresso parere favorevole in merito alla regolarità amministrativa e tecnica del presente atto;

DATO ATTO:

- che il referente scientifico del DISTAL relativamente alle attività derivanti dall'accordo di collaborazione è la prof.ssa Francesca Ventura;
- che il referente scientifico interno per le attività derivanti dall'accordo di collaborazione, è il dott. Lucio Botarelli;
- che si è provveduto a nominare responsabile del procedimento il dott. Lucio Botarelli;
- che è stato acquisito il parere di regolarità contabile espresso, ai sensi del regolamento sul decentramento amministrativo approvato con DDG. n. 87/2017, dalla referente amministrativa rag. Daniela Ranieri;

DETERMINA

1. di approvare l'accordo di collaborazione, che si allega sub A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale, con il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari dell'Alma Mater Studiorum Università di Bologna per la ricerca e lo studio della fenologia delle piante agrarie in condizioni di cambiamento climatico;
2. di corrispondere al DISTAL, per le attività di cui all'allegato tecnico del citato accordo di collaborazione, la somma di Euro 10.000,00 sulla base della nota di debito emessa dal DISTAL conformemente alle modalità previste dalla normativa, dietro presentazione di una relazione finale sulle attività e sui risultati ottenuti da presentarsi entro 15 giorni dalla scadenza dell'accordo;
3. di nominare referente scientifico interno per la collaborazione col DISTAL, il dott. Lucio Botarelli;
4. di prendere atto che il referente scientifico del DISTAL, relativamente alle attività derivanti dall'accordo di collaborazione, è la prof.ssa Francesca Ventura;
5. di dare atto, che l'accordo di collaborazione ha validità fino al 31/12/2018 ed è rinnovabile con specifico atto;
6. di dare atto che il costo di Euro 10.000,00 relativo al presente provvedimento, avente natura di "Servizi da convenzioni con enti vari" è a carico dell'esercizio 2018 con riferimento al progetto 18 AGR.

Allegato A): Accordo di collaborazione.

Allegato B) Allegato tecnico all'accordo di collaborazione

IL DIRETTORE DEL
SERVIZIO IDRO-METEO-CLIMA
(F.to Dott.ssa Tiziana Paccagnella)

Convenzione di collaborazione tecnico-scientifica finalizzata allo studio della fenologia di piante coltivate, nella stazione agrofienologica di Cadriano

Tra

Arpae - Agenzia Regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna Servizio Idro-Meteo-Clima (di seguito denominato Arpae SIMC), con sede in Bologna, Viale Silvani, 6, P.IVA e CF 04290860370, rappresentata da Tiziana Paccagnella, nata a Bologna (BO) il 28/08/1956 in qualità di Direttore del Servizio IdroMeteoClima autorizzato alla stipula della presente convenzione con vigente regolamento sul decentramento amministrativo di Arpae, approvato con D.D.G n. 87/2017, che elegge domicilio presso la sede Arpae SIMC di Bologna, Viale Silvani 6 - 40122 Bologna

e

Alma Mater Studiorum Università di Bologna, con sede Legale in Bologna, Via Zamboni n. 33, codice fiscale n. 80007010376, P.IVA 01131710376, attraverso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari (di seguito indicato per brevità DISTAL), con sede in Bologna Viale G. Fanin n. 44 rappresentato dal Direttore Prof. Giovanni Molari, nato a Bologna il giorno 11/10/1973, autorizzato alla firma del presente atto con delibera della Giunta del 19/07/2018, nel seguito congiuntamente definite le "Parti";

premesso che:

- > in data 13/01/2017 è stata sottoscritto tra Alma Mater Studiorum Università di Bologna e Arpae Emilia-Romagna un Protocollo d'Intesa, di durata triennale, finalizzato a valorizzare le attività di studio e ricerca che entrambi gli Enti svolgono;
 - > Arpae SIMC svolge attività di sperimentazione e ricerca nei settori della meteorologia, radarmeteorologia, climatologia, idrologia, meteorologia ambientale e agrometeorologia;
 - > Arpae SIMC sviluppa modelli agrometeorologici in riferimento alle interazioni tra atmosfera-suolo-coltura, calibrabili attraverso dati sperimentali e rilevazioni agro-fenologiche, per la conoscenza degli impatti del cambiamento climatico e le possibili azioni di adattamento in ambito agrario;
 - > Arpae SIMC, in attuazione all'art.5 della legge citata L.R. 44/1995, comma 2, può definire accordi o convenzioni con Aziende ed Enti pubblici, operanti nei settori suolo, acque e aria, per l'adempimento delle proprie funzioni, attività e compiti;
- Il DISTAL (nello specifico il settore Agrometeorologia ed Ecologia Agraria sotto la responsabilità di *Francesca Ventura*) svolge le seguenti funzioni ed attività tecnico scientifiche:
- > ricerca, didattica e divulgazione su temi riguardanti l' Agrometeorologia e l'Ecologia Agraria, ed in particolare della fenologia delle piante coltivate
 - > sperimentazioni di campo dedicate allo studio della fenologia delle piante coltivate;
 - > tutte queste attività vengono portate avanti col coordinamento scientifico di *Francesca Ventura*.
- Per quanto sopra esposto, le Parti concordano sull'opportunità e sul reciproco interesse a

collaborare, ai sensi dell'articolo 15 della L. 241/1990, per la realizzazione dell'attività finalizzata alla calibrazione della modellistica agro-fenologica attraverso la rilevazione e catalogazione di dati sperimentali in campo (come specificato nell'allegato 2)

si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 – RECEPIMENTO DELLE PREMESSE

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2 - OGGETTO, COMPITI DELL'Arpae SIMC, COMPITI DEL DISTAL

1. Con il presente atto Arpae SIMC e DISTAL instaurano un rapporto di collaborazione tecnico-scientifica finalizzato allo sviluppo e validazione della modellistica agro-fenologica. L'indagine consentirà a entrambi gli enti di instaurare una stretta collaborazione per il raggiungimento di obiettivi specifici e comuni.

Per il gruppo di ricerca del DISTAL, i dati ottenuti dalle attività saranno utili per proseguire studi e ricerche sulla fenologia delle colture erbacee, e sulla relazione con il cambiamento climatico.

Gli aggiornamenti che deriveranno dalla collaborazione saranno inoltre utili per le attività di ricerca e didattica che il gruppo della prof. Francesca Ventura coordina e svolge all'interno del DISTAL.

Per Arpae SIMC i risultati dell'indagine potranno essere utili per migliorare la conoscenza dell'impatto del cambiamento climatico sui sistemi agricoli a scala locale.

2. Le parti si impegnano a svolgere le seguenti attività di calibrazione della modellistica agro-fenologica attraverso la rilevazione e catalogazione di dati sperimentali in campo, nell'ambito del progetto 16AGR, dettagliate in un allegato tecnico concordato e sottoscritto dai responsabili scientifici del presente atto di cui all'Art.5.

Art. 3 - DURATA

1. La presente Convenzione avrà durata fino al 31/12/2018, avrà decorrenza dal giorno della sottoscrizione congiunta delle Parti o comunque dal giorno di sottoscrizione dell'ultima Parte firmataria.

Art. 4 - MODALITA' E PROCEDURE DI RIMBORSO

1. Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, l'Arpae SIMC metterà a disposizione di DISTAL la somma onnicomprensiva massima di € 10.000/00 a titolo di rimborso dei maggiori oneri sostenuti dal DISTAL e per le altre spese vive connesse all'effettuazione dell'attività in argomento, come descritte nell'allegato 1 della presente Convenzione.

2. Il rimborso dell'importo stabilito avverrà in una unica soluzione a fronte dell'invio ad Arpae SIMC di una nota di debito, di una rendicontazione sintetica dei costi sostenuti e di una relazione relativa sull'attività svolta firmata dal responsabile scientifico del DISTAL, per la scadenza finale.

La documentazione dovrà pervenire a Arpae SIMC entro il 15/12/2018 per il termine delle attività.

A fronte del ricevimento della documentazione prevista per il 15/12/2018, Arpae SIMC corrisponderà al DISTAL la quota di € 10.000/00.

Il rimborso sarà effettuato mediante bonifico bancario sul conto che verrà indicato da DISTAL sulla relativa nota di debito che dovranno fare riferimento al progetto 16AGR. Arpae SIMC effettuerà i pagamenti, mediante accredito sul C/C bancario intestato a DISTAL secondo le modalità indicate nelle richieste di pagamento, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della nota di debito,

della rendicontazione sintetica dei costi sostenuti e della relazione scientifica, previa attestazione da parte di Arpae SIMC della conformità delle attività svolte. Per gli importi riconosciuti da Arpae SIMC non verrà emessa fattura per mancanza del requisito soggettivo di cui all'art. 4/5 del D.P.R. 633 del 26.10.1972 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 5 - RESPONSABILITÀ

1. Nell'ambito della presente convenzione, il responsabile scientifico per Arpae SIMC è il dott. Lucio Botarelli, mentre per DISTAL il responsabile scientifico è la prof.ssa Francesca Ventura.
2. L'eventuale sostituzione dei referenti delle attività ad opera di una delle Parti dovrà essere comunicata con un ragionevole preavviso per iscritto all'altra Parte.
3. Il DISTAL per il raggiungimento degli obiettivi e risultati di cui all'art. 2 della convenzione metterà a disposizione di Arpae SIMC le competenze del gruppo coordinato dalla prof.ssa Francesca Ventura.

Art. 6 - OBBLIGHI DI SEGRETEZZA, CONFIDENZIALITÀ

1. Arpae SIMC e DISTAL considerano riservato il programma di attività e reciprocamente si impegnano, usando la migliore diligenza, a far osservare ai loro rispettivi collaboratori il segreto per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni e documenti.
2. Le informazioni scritte o orali di carattere confidenziale e/o riservato relative, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, a dati, informazioni e tecnologie, in qualsiasi supporto contenute (di seguito "informazioni") sono e restano di proprietà esclusiva della Parte che le ha fornite, e ciascuna Parte si impegna per sé e per il proprio personale a:
 - far uso delle informazioni esclusivamente svolgere le attività oggetto della presente convenzione;
 - non rendere note a terzi, sotto qualsiasi forma, le informazioni, a meno che queste non siano utilizzate nell'ambito delle attività istituzionali di Arpae SIMC e del DISTAL (ad esempio pubblicazione di bollettini di lotta guidata per Arpae SIMC e pubblicazioni scientifiche per il DISTAL);
 - restituire le informazioni all'altra Parte, su richiesta della medesima e in ogni caso entro il termine di validità della presente convenzione;
 - conservare con la massima cura e riservatezza tutte le informazioni, limitandone l'accesso al personale direttamente coinvolto nelle attività previste dalla Convenzione. Tali soggetti dovranno essere preventivamente informati del carattere riservato delle informazioni e dovranno impegnarsi a rispettare gli stessi obblighi di segretezza previsti;
 - astenersi dal copiare, duplicare, riprodurre o registrare, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, le informazioni, salvo che nella misura strettamente necessaria ai fini delle attività oggetto della presente convenzione.
3. Le Parti si impegnano ad adottare tutte le misure necessarie a evitare che tali informazioni possano essere divulgate all'esterno senza la preventiva autorizzazione dell'altra Parte.
4. Le Parti si impegnano altresì a conservare i documenti e i giustificativi riguardanti i lavori, al fine di garantirne la rintracciabilità, per un periodo di tempo concordato e comunque non eccedente i 5 (cinque) anni successivi alla scadenza del termine di durata della convenzione.
5. Le Parti sono responsabili del danno che potrebbe derivare dalla trasgressione alle disposizioni del presente articolo, a meno che provino che tale trasgressione si è verificata nonostante l'uso della migliore diligenza in rapporto alle circostanze.

Art. 7 – PROROGHE E MODIFICHE

1. Le Parti potranno concordare una proroga del termine di durata della presente convenzione, su richiesta scritta e motivata della Parte richiedente, inviata tramite PEC almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza del termine originario. L'altra Parte dovrà esprimere la propria accettazione per iscritto non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.
2. Nel corso dello svolgimento dei lavori, le Parti potranno concordare per iscritto, nel rispetto del termine di cui all'articolo 3, eventuali aggiornamenti e/o modifiche alla programmazione delle attività che si rendano opportuni o necessari per il miglior esito delle attività stesse, o che siano suggeriti dalla natura dei risultati nel frattempo conseguiti.

Art. 8 - PROPRIETA' INTELLETTUALE E INDUSTRIALE DEI RISULTATI

Le Parti si impegnano a tenersi reciprocamente informate sui Risultati che possono essere raggiunti nel corso delle attività di cui alla presente Convenzione e in particolare su quelli suscettibili di brevettazione o utilizzo industriale, intendendosi con ciò qualsiasi invenzione, idea, metodo, processo industriale, nuova varietà vegetale, informazione e altri dati concepiti, attuati e sviluppati, astenendosi da ogni azione che possa nuocere alla brevettabilità di detti Risultati.

Nel caso in cui, nell'effettuazione delle attività, si ottengano risultati che le Parti ritengano di proteggere attraverso il deposito di domanda di brevetto, ovvero attraverso altre privative industriali, i diritti di proprietà industriale e intellettuale relativi a essi saranno in comproprietà e saranno disciplinati con una stipulazione in buona fede di un accordo che ne definisca in dettaglio tutti gli aspetti.

Si precisa inoltre che ciascuna Parte resterà titolare dei diritti di proprietà industriale e intellettuale relativi al proprio "Background", intendendosi con questo termine tutte le conoscenze e le informazioni detenute e/o sviluppate a qualsiasi titolo in modo autonomo da ciascuna delle Parti in un momento precedente alla sottoscrizione della presente Convenzione. Si precisa che per "Background" si intende unicamente l'insieme delle conoscenze e delle informazioni detenute dallo specifico gruppo di lavoro afferenti a ciascuna delle Parti, nonché il proprio "Sideground", intendendosi con questo termine tutte le conoscenze che, sia pur attinenti al medesimo campo scientifico oggetto della presente Convenzione, siano state sviluppate e/o conseguite durante lo svolgimento delle attività previste dalla Convenzione stessa, ma al di fuori e indipendentemente dalla stessa.

Nel caso in cui una Parte abbia interesse all'eventuale pubblicazione scientifica, in toto o in parte, dei dati, risultati o documenti delle indagini sviluppate in comune, tale Parte dovrà, previa comunicazione all'altra Parte, dichiarare esplicitamente che le indagini sono state eseguite nell'ambito della presente Convenzione.

Art. 9 – ASSICURAZIONI

1. Ciascuna Parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù della presente Convenzione di collaborazione, verrà chiamato a frequentare le sedi di svolgimento delle attività.

Art. 10 – GESTIONE SICUREZZA E PREVENZIONE

1. Ai fini degli adempimenti previsti dal D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., durante lo svolgimento delle "attività" di cui alla presente Convenzione, il personale inviato presso la struttura ospitante è equiparato al lavoratore della struttura stessa. In applicazione all'articolo 10 del DM 363/1998, si

concorda che il soggetto cui competono gli obblighi di datore di lavoro previsti dal D. Lgs. 81/2008, è individuato nel datore di lavoro della struttura ospitante. La struttura ospitante si assume l'onere di effettuare l'informazione e la formazione dei soggetti sui rischi e le misure di sicurezza ed emergenza adottate in relazione alla specifica attività svolta e a fornire i dispositivi di protezione individuale necessari. Nel caso in cui per lo svolgimento delle attività in collaborazione sia richiesta l'attivazione della sorveglianza sanitaria, si concorda che ciascuna delle Parti provvederà ad effettuare la visita medica per il giudizio di idoneità alla mansione specifica del proprio personale. Il personale delle Parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti ed alle disposizioni in materia di sicurezza vigenti presso la sede di svolgimento delle attività di cui alla presente Convenzione, ad osservare le disposizioni previste dal D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., in particolare dall'art. 20 del citato decreto, e le indicazioni fornite dai Responsabili della struttura ospitante e/o dal Responsabile delle attività di laboratorio. Ciascuna Parte si impegna a comunicare tempestivamente ogni infortunio capitato al personale dell'altra Parte durante lo svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione.

2. Resta inteso che ciascuna Parte è esonerata da qualsiasi obbligo e da ogni responsabilità per eventuali inadempimenti dell'altra Parte.

3. Il personale di entrambe le Parti, compresi eventuali collaboratori esterni comunque designati, sarà tenuto, prima dell'accesso nei luoghi di pertinenza delle Parti, sedi di espletamento delle attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute, nonché i necessari dispositivi di protezione individuale.

Art. 11 – RESPONSABILITÀ DELLE PARTI

1. Per le attività di propria competenza ciascuna delle Parti utilizzerà personale scelto a propria cura, senza che con detto personale si instauri alcun rapporto con l'altra Parte. Allo scopo si stabilisce che parte della somma concordata potrà essere destinata dal DISTAL per attivazione di borse di studio o assegni di ricerca. Ciascuna Parte solleverà e terrà indenne l'altra Parte da ogni danno, azione o pretesa di terzi che dovesse derivare dall'esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione da parte del proprio personale o comunque da eventi ad esso imputabili.

2. Ciascuna Parte si impegna ad adottare tutte le misure necessarie a far sì che, durante lo svolgimento delle attività previste dalla Convenzione, l'altra Parte sia esonerata da eventuali pagamenti di danni per violazione dei diritti di terzi, essendo ciascuna delle Parti esclusivamente responsabile dei danni diretti o indiretti arrecati.

Art. 12 – IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTA

1. In caso di sopravvenuta impossibilità totale o parziale a svolgere le attività tra le Parti, il presente atto si risolve e Arpa SIMC si impegna a corrispondere al DISTAL l'eventuale rimborso dovuto fino al momento del verificarsi dell'impossibilità.

Art. 13 – RECESSO E RISOLUZIONE

1. Le Parti hanno la facoltà di recedere dalla presente convenzione, ovvero di risolverla consensualmente. Il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da trasmettere all'altra Parte a mezzo posta elettronica certificata - PEC, con preavviso di almeno 30 giorni.

2. Il recesso o la risoluzione consensuale hanno effetto sulle attività non ancora svolte e non incidono sulla parte di convenzione già eseguita.

3. In caso di recesso a norma del comma precedente, Arpae SIMC riconoscerà al DISTAL l'eventuale rimborso delle spese sostenute fino alla data del ricevimento della comunicazione del recesso.

Art. 14 – CODICE DI COMPORTAMENTO PUBBLICI DIPENDENTI

Le Parti si impegnano a osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi previsti dai rispettivi Codici di comportamento e dalle norme vigenti. La violazione degli obblighi indicati può costituire causa di risoluzione della Convenzione.

Art. 15 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i "dati personali" forniti, anche verbalmente, per l'attività o raccolti in conseguenza e per il periodo di durata della presente Convenzione, vengano trattati esclusivamente per le finalità della Convenzione stessa, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il proseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali di Arpae SIMC e del DISTAL. Titolari per quanto concerne il presente articolo sono le Parti come sopra individuate, denominate e domiciliate. Le Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dall'art. 13 del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003.

Art. 16 - RICHIAMO DI NORME

1. Per quanto non previsto nel presente atto, si rinvia al Codice Civile, alle norme che disciplinano il funzionamento di Arpae SIMC e del DISTAL, nonché alle disposizioni vigenti per legge ed il Regolamento del patrimonio e sulla contabilità dello Stato.

Art. 17 – CONTROVERSIE

1. Per ogni controversia sarà competente il Foro di Bologna.

Art. 18 – REGISTRAZIONE e BOLLATURA

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della tariffa parte II del DPR 26/4/86, n.131. Le spese di registrazione sono a carico della Parte richiedente.

L'accordo è soggetto a imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 del DPR 642/1972 – tariffa parte I ed al versamento all'Erario provvederà ciascuna delle parti per l'originale di propria competenza con modalità esclusivamente telematica.

Art. 19- FIRMA DIGITALE E DATA DI SOTTOSCRIZIONE

1. La presente Convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. La data di stipula della presente Convenzione è quella della marcatura temporale applicata dal soggetto firmatario che ha sottoscritto digitalmente per ultimo. La presente Convenzione sarà trasmessa tra le Parti via PEC a pena di nullità. L'indirizzo PEC di Arpae SIMC è aosim@cert.arpa.emr.it. L'indirizzo PEC del DISTAL è distal.dipartimento@pec.unibo.it.

Letto, approvato e sottoscritto.

ARPAE - Servizio IdroMeteoClima		Università di Bologna Dipartimento di Scienze e Tecnolo Agro-Alimentari
Dr. Tiziana Paccagnella		Prof. Giovanni Molari

ALLEGATO 1

Spese vive previste dal DISTAL per l'intero anno 2018

Tipologia	Attività	Importo (€)
<i>Personale</i>		
Personale del dipartimento (+assegnisti)	Coordinamento e gestione delle operazioni agronomiche = 150 ore/anno	2100
Personale del dipartimento (+assegnisti)	Redazione del bollettino settimanale = 400 ore/anno	5600
Personale del dipartimento (+assegnisti)	Effettuazione delle analisi ed elaborazione dati = 50 ore/anno	700
<i>Materiale di consumo</i>		
Rimborso operai e macchine AUB	per coltivazione e cura della stazione ore lavorate circa 200/anno	1500
sementi	8 colture nella stazione	100
TOTALE		10.000,00

Convenzione di collaborazione tecnico-scientifica

tra

Arpae - Agenzia Regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna attraverso il Servizio Idro-Meteo-Clima e Alma Mater Studiorum Università di Bologna attraverso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari.

Attività previste per la calibrazione della modellistica agro-fenologica attraverso la rilevazione e catalogazione di dati sperimentali in campo

Il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari:

- assicura il proprio contributo scientifico nel settore della fenologia, delle interazioni tra atmosfera-suolo-pianta, e contribuisce all'individuazione di fonti di dati per la calibrazione e verifica dei modelli di adattamento delle colture agrarie al cambiamento climatico;
- garantisce la gestione di una stazione fenologica presso l'azienda sperimentale del Dipartimento, la raccolta e la catalogazione dei dati agro fenologici per il periodo 01/01/2018-31/12/2018 per la calibrazione di modelli previsionali dello sviluppo delle colture;

Arpae Servizio Idro-Meteo-Clima:

- effettua la calibrazione dei modelli agro-fenologici e assicura la disponibilità del proprio personale per la collaborazione scientifica tesa al miglioramento della conoscenza degli impatti del cambiamento climatico sui sistemi agricoli e forestali, in particolare nel settore della fenologia, del bilancio idrico e il bilancio dei nutrienti, attraverso la modellistica agrometeorologica applicata e le proprie banche dati meteo climatologiche.

Dipartimento di Scienze e Tecnologie
Agro-Alimentari.

Il responsabile scientifico
prof.ssa Francesca Ventura

Servizio Idro-Meteo-Clima

Il responsabile scientifico
dott. Lucio Botarelli

N. Proposta: PDTD-2018-839 del 18/10/2018

Centro di Responsabilità: Servizio Idro-Meteo-Clima

OGGETTO: Servizio Idro-Meteo-Clima. Approvazione dell'Accordo di collaborazione con il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari dell'Alma Mater Studiorum Università di Bologna per la ricerca e lo studio della fenologia delle piante agrarie in condizioni di cambiamento climatico.

PARERE CONTABILE

Il/La sottoscritto/a Dott/Dott.ssa Ranieri Daniela, Responsabile Amministrativo/a di Servizio Idro-Meteo-Clima, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpae sul Decentramento amministrativo.

Data 18/10/2018

Il/La Responsabile Amministrativo/a
